

DE JURE CONDENDO

di Orietta Bruno

ISTITUZIONE DEGLI ALBI DEI CONSULENTI TECNICI E DEI PERITI PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO

Tra le recenti proposte di legge si inserisce la numero C. 816, d'iniziativa degli on. Grimoldi, Ribolla e Lucchini, recante: «*Modifiche al codice di procedura civile, al codice di procedura penale e alle disposizioni per la loro attuazione, relative ai consulenti tecnici e ai periti iscritti negli albi presso i tribunali, nonché istituzione delle associazioni degli iscritti negli albi del tribunale*». È stata presentata il 28 giugno 2018, ma assegnata solo di recente (in data 29 ottobre 2018) alla Commissione Giustizia della Camera.

Assai numerosi sono i cambiamenti che vorrebbero apportarsi agli artt. 232 e 68 ss., rispettivamente del codice di rito penale e delle relative norme di attuazione; previsioni, queste, che disciplinano, l'una, la liquidazione del compenso al perito, le altre, annoverato l'art. 67 norme att. c.p.p., la creazione di albi dei consulenti tecnici e dei periti presso il singolo tribunale ordinario.

L'obiettivo è riempire di contenuti la dicitura «speciale» – riferita alla competenza nel proprio settore – quale requisito che l'interessato deve possedere per iscriversi nei menzionati elenchi. In effetti, spiega la *Relazione di accompagnamento al disegno di legge*, la genericità della locuzione in parola non permette di fissare, in maniera inequivoca, quali debbano essere le «capacità» che il richiedente deve possedere. Unitamente alla formazione scolastica o universitaria, «dovrebbero essere documentabili anche una significativa esperienza lavorativa nel settore di competenza, nonché una buona conoscenza delle (...) procedure giudiziarie, maturata e assimilata [pure attraverso] idoneo tirocinio». Insomma, dal momento che la relazione del tecnico è destinata ad un pratico del diritto, le deduzioni devono essere effettuate in maniera che possano essere utili all'accertamento. Peraltro, il parere del consulente o del perito incide, inevitabilmente, sulla decisione del magistrato, riflettendosi, a cascata, su coloro che pretendono di ottenere giustizia; ecco che l'incarico deve essere conferito a chi sa muoversi consapevolmente in ambito giudiziario. Sono queste le ragioni per cui è diventato indispensabile esplicitare la nozione «speciale», attestando le cognizioni nel campo per il quale si chiede l'iscrizione, la padronanza delle disposizioni di legge che il tecnico non può, di fatto, ignorare e l'aver frequentato un periodo di *training*.

Altro presupposto necessario per l'inclusione negli albi dei tribunali è l'inserimento nel rispettivo ordine o collegio professionale, spesso mancante quando l'incarico è conferito ai pubblici dipendenti; l'innovazione, allora, vorrebbe superare ogni problematica al riguardo affiancando agli ordini e collegi professionali sia le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sia le associazioni degli iscritti negli albi del tribunale, anch'esse di nuova configurazione, ove possono essere registrati coloro che non esercitano attività libero-professionale.

Da ultimo – si scorge nelle note illustrative – il d.d.l. in esame prospetta di rivisitare il tema dei compensi del consulente o perito: si intenderebbe correggere, per l'esattezza, il profilo circa i tempi di erogazione del corrispettivo e la sicurezza della riscossione, con l'innesto di regole semplici e chiare che dovrebbero impedire esegesi distinte manifestatesi nella prassi. Il mutamento di prospettiva consisterebbe nell'abolizione di ogni obbligo di legge sui pagamenti per il ruolo di consulente o perito giudiziario. Costoro, poi, all'atto della riscossione, dovrebbero emettere semplice quietanza.

I criteri che hanno guidato la stesura delle paventate novità sono comuni alle due procedure, civile e penale. Per quanto attiene quest'ultima, gli artt. 7, 8 e 9 d.d.l. integrano le norme di attuazione del codice di procedura penale; in particolare, l'art. 9 introduce il nuovo art. 69 *bis* che delinea le caratteristiche essenziali delle associazioni degli iscritti negli albi del tribunale. L'art. 10, infine, perfeziona l'art. 232 c.p.p., tracciando una puntuale disciplina della menzionata retribuzione del perito.

Scendendo nel concreto, è bene approfondire tratteggiando ogni singolo aspetto. L'art. 68 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, relativo alla formazione e revisione dell'albo dei periti, andrebbe sostituito nel modo che segue: «1. L'albo dei periti previsto dall'articolo 67 è tenuto a cura del presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale e dal presidente del consiglio dell'ordine forense. 2. Se il richiedente è iscritto a un ordine o collegio professionale, il corrispondente consiglio designa il proprio delegato presso il comitato. 3. Se il richiedente è iscritto nell'albo dei periti e degli esperti della camera di commercio, industria,

artigianato e agricoltura, quest'ultima designa il proprio delegato presso il comitato. 4. Se il richiedente non è iscritto in nessun albo professionale, deve essere iscritto all'associazione degli iscritti negli albi del tribunale, che provvede alla designazione. 5. Il comitato decide sulle richieste di iscrizione e di cancellazione dall'albo. 6. Il comitato può assumere informazioni e delibera a maggioranza dei voti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del presidente. 7. Il comitato provvede ogni due anni alla revisione dell'albo, cancellando gli iscritti che si trovano nelle situazioni previste dall'articolo 69, comma 3, o per i quali è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio di perito o che non hanno partecipato a nessun corso di formazione, di aggiornamento o di approfondimento organizzato dall'ordine o collegio professionale o dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dall'associazione degli iscritti negli albi del tribunale».

Subirebbe una metamorfosi anche il disposto dell'art. 69 disp. att. c.p.p. volto a regolamentare i titoli imposti per l'iscrizione all'albo dei periti; come già anticipato, riportando i ragguagli che giustificano la voluta innovazione legislativa, il soggetto deve essere fornito di un *background* almeno quinquennale nel proprio campo, contezza dei principi che si pongono alla base degli incumbenti peritali in seno alla procedura giudiziaria, partecipazione ad adeguato tirocinio. All'istanza per l'iscrizione, da presentarsi al presidente del tribunale, devono essere unite una serie di attestazioni quali l'estratto dell'atto di nascita, il certificato generale del casellario giudiziale e quello di residenza in un comune situato nella circoscrizione del tribunale, le qualifiche e la documentazione capace di dimostrare le cognizioni e la pregressa esperienza del richiedente. L'art. 69 disp. att., nella nuova formulazione, al comma 3, dovrebbe delineare i limiti alla iscrizione nell'albo; non possono ottenerla, si legge, le persone che abbiano riportato una condanna, con sentenza irrevocabile, alla pena della reclusione per un delitto non colposo, salvo che sia intervenuta la riabilitazione; quelle che si trovano in una delle situazioni di incapacità previste dall'art. 222, comma 1, lett. a), b) e c) c.p.p. e, infine, gli individui che, iscritti in un albo professionale, ne sono stati cancellati o radiati a seguito di provvedimento disciplinare definitivo. Testualmente, «La richiesta di iscrizione nell'albo resta sospesa per il tempo in cui la persona è imputata di delitto non colposo per il quale è consentito l'arresto in flagranza ovvero, se iscritta in un albo professionale, ne è sospesa».

Spetta alla norma di nuovo conio, l'art. 69 *bis*, disp. att. c.p.p., elencare il materiale a cui si riferisce il precedente art. 69, comma 2, disp. att. c.p.p. Giova riportarne per intero il dettagliato contenuto per comprenderne la portata. Ebbene, i documenti dovuti sono quelli sull'«esperienza lavorativa maturata in almeno cinque anni di attività, rilasciati dai datori di lavoro presso i quali il richiedente ha esercitato la propria attività»; la «conoscenza delle regole che disciplinano le procedure giudiziarie e al tirocinio nel campo della perizia giudiziaria, rilasciati dalle associazioni degli iscritti negli albi del tribunale di ogni settore». V'è un comma 2 per il quale «È consentita una sola associazione degli iscritti negli albi del tribunale per ogni tribunale ordinario». Si continua: «3. Le associazioni degli iscritti negli albi del tribunale operano sotto il controllo del presidente del tribunale, hanno sede legale presso la cancelleria ed esercitano le seguenti funzioni: a) organizzazione e realizzazione dei corsi di base sulle consulenze e perizie giudiziarie, allo scopo di fornire un'informazione adeguata sulle regole procedurali, nonché la conoscenza delle norme dei codici rilevanti per il perito; b) organizzazione e realizzazione del tirocinio, che consiste nell'affiancare al tirocinante un esperto con funzioni di tutore; c) organizzazione e gestione di seminari di approfondimento o aggiornamento su questioni specifiche, nell'ambito degli aspetti rilevanti, per il perito, delle procedure giudiziarie. 4. Le associazioni, con proprio statuto e regolamento approvati dal presidente del tribunale competente, definiscono criteri e modalità di svolgimento dei corsi, dei tirocini e dei seminari, nonché criteri e modalità per l'accoglimento delle domande di iscrizione all'associazione. 5. Le associazioni svolgono i loro compiti senza oneri a carico del bilancio dello Stato, finanziandosi esclusivamente tramite i contributi degli iscritti all'associazione e le quote di partecipazione ai corsi, ai seminari e ai tirocini. 6. Le associazioni inviano annualmente al presidente del tribunale competente una relazione sull'attività svolta, l'elenco degli iscritti all'associazione, gli elenchi dei partecipanti ai corsi e ai seminari, i risultati delle attività di tirocinio e il rendiconto finanziario, che deve evidenziare entrate e uscite. 7. Su richiesta del giudice, l'associazione fornisce, per ogni iscritto negli albi, l'elenco dei corsi, dei tirocini e dei seminari di approfondimento e di aggiornamento cui l'iscritto ha partecipato. 8. Associazioni diverse possono concertare ed elaborare contenuti e modalità uniformi di realizzazione dei corsi di base e dei tirocini e formare un unico elenco dei periti che vi hanno partecipato. Tale elenco è annualmente messo a disposizione dei presidenti dei tribunali ordinari».

Altra norma da novellare sarebbe l'art. 232 c.p.p. riguardante, come detto in precedenza, la liquidazione

zione del compenso al perito: «1. Il compenso al perito è liquidato, entro un mese dal deposito della perizia in cancelleria, con decreto del giudice che ha disposto la perizia, secondo le norme delle leggi speciali. Il compenso, esente da ogni incombenza di legge, deve essere erogato al perito entro un mese dalla data del decreto di liquidazione».

L'ultima novità (art. 11 d.d.l.) è dedicata alla disciplina transitoria, stabilendosi, alla lettera, che «Nelle more dell'istituzione delle associazioni degli iscritti negli albi del tribunale, il presidente del tribunale designa il membro del comitato di cui all'articolo 68, comma 4, delle norme di attuazione del codice di procedura penale, scegliendolo tra gli iscritti negli albi dei periti del tribunale». Allo stesso modo, il comma 3 dell'art. 11 stabilisce che «Nelle more dell'istituzione delle associazioni degli iscritti negli albi del tribunale, coloro che presentano domanda dopo la data di entrata in vigore della presente legge possono essere iscritti con la condizione che partecipino ai corsi di base e ai tirocini dopo la loro attivazione da parte delle associazioni».

Il progetto – che intreccia modifiche della normativa vigente e profili di autentico rinnovamento – anche se ambizioso, è da valutare positivamente. Considerata la valenza in sede processuale dell'opera del tecnico e i risvolti che ha a fini decisori, si attribuisce rilievo alla sua specializzazione che, solida, puntualmente comprovata e da coltivare nel tempo, deve diramarsi sino a ricomprendere pure un bagaglio nozionistico a livello processuale penale. Notevole apprezzamento deve esprimersi rispetto alle istituende associazioni degli “immatricolati” negli albi dei tribunali per la loro funzione d'ausilio al presidente di questi ultimi, di perno nella formazione e nell'aggiornamento degli iscritti o aspiranti tali e pianificazione di corsi base in ordine alle procedure giudiziarie vigenti negli Stati dell'UE ove molti esperti hanno interesse ad esercitare il lavoro; il tutto, in aderenza alla diffusione, nel nostro Paese, di una affannosa ricerca di professionalità nel circuito accertativo.

ABOLIZIONE DELLA PENA DELL'ERGASTOLO

«(...) Il carcere non ha, non può avere, una funzione solo punitiva. Deve averne anche una riabilitativa. E il diritto alla vita è il primo, intangibile, [di quelli] dell'uomo. (...) Anche nel caso dell'ergastolo lo Stato finisce, a ben vedere, per appropriarsi della vita di una persona e in questo vi è una sproporzione della pena nei confronti del reato, una irrimediabilità, che è difficile da comprendere, soprattutto pensando alla responsabilità delle istituzioni a che le pene inflitte siano sempre giuste e tendenti ad emendare il colpevole di un crimine. Nel pieno rispetto delle vittime dei reati, la presente proposta di legge prevede dunque l'abolizione della reclusione perpetua».

Così esordisce la *Relazione* che introduce il disegno di legge (voluta dagli on. Speranza e Conte) C. 834 dal titolo «*Modifiche al codice penale concernenti l'abolizione della pena dell'ergastolo*». Del resto, osservano i fautori del progetto, quella relativa all'ergastolo, è una problematica oggetto di discussione sin da quando fu scritto il terzo comma dell'art. 27 della Carta fondamentale che attribuisce alle sanzioni un fine rieducativo e pone il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità; il che, nella convinzione, da parte dei Costituenti, che a risolvere le questioni in materia dovesse essere il legislatore ordinario mediante una rivisitazione generale del sistema delle pene. Il nocciolo duro sta nell'incongruenza tra il recupero, cui la punizione dovrebbe tendere, e l'assenza di scopo (*rectius*: di un obiettivo che coincide con la morte del condannato). L'istituto in disamina striderebbe con uno Stato di diritto quale il nostro, ponendosi come una sorta di «corpo estraneo», in antinomia con la Costituzione in quanto comporta «un allontanamento definitivo» della persona dalla collettività senza che si ravveda e recuperi la dignità e quella «indispensabile dimensione sociale che caratterizza l'essere umano». Si rimanda, non a torto, alla pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo n. 3896 del 9 luglio 2013 che, per la prima volta, ha asserito: «l'ergastolo senza l'opportunità di liberazione anticipata o di revisione della pena è una violazione dei diritti umani, poiché l'impossibilità della scarcerazione è un trattamento degradante nei confronti del prigioniero, con conseguente violazione dell'art. 3 della» Cedu.

Di conseguenza, con una proposta ardita, che consta di sei previsioni, l'ultima delle quali dedicata all'entrata in vigore del provvedimento, si suggerisce di abolire l'ergastolo, sostituendolo con la reclusione per un periodo di anni trenta, la pena massima temporanea individuata dal sistema vigente. Sullo sfondo una *ratio* stringente: «Alla base del progetto della nostra democrazia repubblicana c'è la persona, ci sono le persone, con la loro dignità e la loro unicità. Esistono tutte le condizioni, oggi, per tenere fede a questo principio e per far compiere al nostro Paese un importante passo di civiltà».

Si parte dalla prevista sostituzione dell'art. 17 c.p. che dovrebbe essere mutato come segue: «(Pene principali, altre pene e sanzioni sostitutive). – Le pene principali stabilite per i delitti sono la reclusione e la multa. Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono l'arresto e l'ammenda. La legge prevede i casi e le condizioni per l'applicazione di altre pene e di sanzioni sostitutive delle pene principali e ne determina la specie».

Dovrebbe essere intaccata anche la norma successiva del c.p., l'art. 18, che reciterebbe in questa maniera: «(Denominazione e classificazione delle pene principali). – Sotto la denominazione di pene detentive o restrittive della libertà personale la legge comprende la reclusione e l'arresto. Sotto la denominazione di pene pecuniarie la legge comprende la multa e l'ammenda».

Poi, si intenderebbe abrogare l'art. 22 c.p. Mentre gli artt. 4 e 5 del progetto di legge rappresentano entrambi l'autentica novella in argomento: il primo condensa che «La pena dell'ergastolo irrogata prima della data di entrata in vigore della presente legge è sostituita con la pena della reclusione per un periodo di trenta anni»; il secondo, «Fatto salvo quanto previsto dalla presente legge, nel codice penale e nel codice di procedura penale, nonché nelle altre disposizioni dei codici, delle leggi e dei regolamenti vigenti, il riferimento alla pena dell'ergastolo è da intendersi sostituito con il riferimento alla pena della reclusione per un periodo di trenta anni».

Quello analizzato è un d.d.l. destinato a scuotere le coscienze prima ancora che gli interpreti, gli operatori e la classe politica; di certo, farà dibattere, conducendo a spaccature nette tra coloro che sono favorevoli e gli altri contrari. Pertanto, giungere ad una sua approvazione sarà complicato. Si vuole evidenziare, al momento, rinviando a più approfondite discussioni, che, sebbene sia da rifiutare la (da varie parti reputata) sovrapposizione pena perpetua-pena di morte, l'ergastolo è una sanzione che, in linea teorica, urta con le finalità rieducative pretese dalla Costituzione e, in generale, di reinserimento del condannato: costui, privo di ogni spinta nel contesto carcerario, difficilmente comprenderà la gravità del suo comportamento, pentendosi e mettendosi nelle condizioni di essere ricollocato nella società.

LA DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

L'idea di ritoccare pesantemente il codice di procedura penale con un lavoro che partisse dalle radici, ha attraversato la vita politica degli ultimi anni. Si è assistito, nondimeno, ad operazioni di ortopedia legislativa di tipo settoriale che hanno generato distonie e incongruenze difficili da “correggere” sul piano applicativo.

Soltanto di recente si è abbozzato, per volontà degli on. Vitali e Mallegni, un disegno di legge, S. 802 – presentato il 19 settembre 2018 ed attribuito alla Commissione Giustizia del Senato in data 20 novembre 2018 – contenente, appunto, la «Delega al Governo per la riforma del codice di procedura penale».

Spicca tra le righe che illustrano i contenuti della proposta l'intento principale della stessa: riformare quei segmenti della disciplina processual-penalistica che servono a rafforzare le garanzie difensive e ad assicurare la ragionevole durata dell'iter accertativo che, per dettame costituzionale, connota il “giusto” processo. Una *guide-line*, questa, che non consente di perdere di vista la componente efficientistica del sistema e la salvaguardia dei diritti, anzitutto dell'imputato.

Non è revocabile in dubbio che il d.d.l. creerà discrasie in dottrina e in sede di eventuale dibattito legislativo. Alle mirabili motivazioni di fondo corrisponde, infatti, un intervento “a chiazze” non facilmente innestabile e coordinabile su e con quanto rimarrebbe inalterato. Colpisce, altresì, che alcuni dei segmenti del c.p.p. che si vorrebbero modificare sono stati oggetto di recente riordino mercé la c.d. “legge Orlando” e i d.lgs. che l'hanno attuata; lo sguardo cade principalmente sul comparto delle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni (la cui entrata in vigore è “slittata” al 2019) che è stato demolito per soddisfare il diritto alla riservatezza del singolo e dei terzi inconsapevolmente ascoltati, le medesime che, inspiegabilmente, costituirebbero, ancora una volta, la ragione di questo ulteriore affondo. Lo stesso deve dirsi per l'impianto delle impugnazioni che, emendato e snellito per assicurare i principi di ragionevole durata ed economia processuale, verrebbe di nuovo inciso in virtù di analoghi scopi. È facile presagire che dietro la innovazione si nasconda una mera idea politica di tessuto diverso e non la reale, ponderata volontà di architettare un processo penale “studiato” in linea con i disposti sovraordinati, comunitari e internazionali.

Venendo al testo e premesso che si segue la tecnica di fornire delle direttrici di delega, risultando opportuna una valutazione che partorisca un impianto sistematico, il progetto di legge è scandito in nove

articoli il primo dei quali reca l'elenco delle materie sulle quali agire: «Il Governo è [deputato] ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e criteri (...) di cui agli articoli da 2 a 7, uno o più decreti legislativi per la riforma organica [di tali] istituti del codice di procedura penale: a) custodia cautelare; b) dibattimento; c) intercettazioni telefoniche; d) termini per le indagini preliminari; e) impugnazioni; f) esecuzione penale».

L'art. 2, invece, tocca l'esigenza cautelare dell'inquinamento probatorio; in ipotesi di applicazione del vincolo della custodia in carcere, si statuisce 1) l'obbligo di instaurare il giudizio immediato nel termine massimo di sessanta giorni dall'esecuzione della misura (autentica criticità in quanto la restrizione finisce per configurare una condanna anticipata); 2) il dovere, da parte del pubblico ministero, di depositare la documentazione completa di tutti gli atti compiuti al momento della richiesta della misura.

Piuttosto articolato si mostra l'art. 3 del disegno di legge dedicato al frangente dibattimentale i cui principi fondamentali, quali l'oralità, l'immediatezza, l'imparzialità e terzietà del giudice, sono rimasti lettera morta; la disposizione, poi, sancisce: che «l'udienza e il giudizio debbano concludersi nell'unità giornaliera fissata per l'inizio del dibattimento»; «in caso di impedimento delle persone che partecipano al processo», il rinvio dell'udienza al giorno immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento medesimo»; il rinvio «possa essere consentito solo per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di atti istruttori complessi»; che «il fascicolo per il dibattimento debba contenere esclusivamente l'atto di rinvio a giudizio»; che l'utilizzabilità degli atti acquisiti nelle fasi precedenti sia trattata e decisa nella prima udienza dibattimentale»; la «limitazione [,] da parte del giudice del dibattimento [,] alla [verifica] dei risultati dell'istruzione condotta nel contraddittorio tra le parti»; la «delimitazione dei poteri [dell'organo giurisdizionale] in fase di ammissione della prova»; la soppressione dei poteri istruttori [del decidente] nell'acquisizione della prova»; la «immutabilità del capo di imputazione posto a base del giudizio dibattimentale»; il «superamento dell'udienza preliminare e istituzione di [un contenitore filtro] (...) in sede dibattimentale, dedicata alla programmazione dell'[istruttoria] (...) con introduzione dei mezzi di prova da ammettere liberamente, con la sola esclusione di quelli vietati dalla legge»; la «previsione del potere del giudice (...) di escludere i mezzi di prova solo allorché si rivelino, in concreto, superflui o irrilevanti»; «definizione della prova indiziaria e dei criteri della chiamata di correo».

Di particolare interesse l'art. 4 della proposta di cui si discute rivolto alle captazioni sonore. Ci si propone – lo si evince dalla *Relazione* che anticipa il d.d.l. – di contemperare le necessità investigative con il diritto dei cittadini a vedere tutelata la loro riservatezza, soprattutto quando estranei al procedimento. Il diritto all'intangibilità della vita privata e familiare e la libertà di ricevere e di comunicare informazioni o idee costituiscono valori fondamentali della persona, espressamente garantiti sia nella Costituzione (artt. 13 e 15 Cost.), sia nella Cedu (artt. 8 e 10). Sulla scia di tali principi, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha affermato che presupposti essenziali per garantire un'adeguata protezione della *privacy* sono la definizione delle categorie di persone assoggettabili ad intercettazione, la natura dei reati che vi possono dar luogo, la fissazione di un termine massimo per la durata delle operazioni e la salvaguardia degli interlocutori che siano casualmente attinti dalle captazioni senza aver alcun collegamento con l'oggetto delle indagini in corso di svolgimento. Questo, di conseguenza, il testo dell'articolo alla lettera che, tuttavia, per come architettato, volutamente o meno, si presenta alquanto generico e, se inteso restrittivamente, mal si presta a raggiungere le finalità prefigurate: «1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, lettera c), il Governo provvede a riformare (...) la disciplina delle intercettazioni telefoniche attenendosi [a ciò]: a) svolgimento [degli ascolti probatori] effettuabili nei confronti di un indiziato e loro sottoposizione a garanzie di rigido controllo giurisdizionale; b) subordinazione dell'utilizzabilità delle [risultanze], rispetto a qualunque decisione giurisdizionale, alla condizione dell'integrale trascrizione».

L'art. 5 reca una revisione dei termini dell'inchiesta preliminare, consentendo una maggiore efficienza del procedimento. L'articolo prevede, inoltre, l'introduzione di opportune sanzioni processuali qualora si verificassero ritardi nell'iscrizione delle notizie di reato. Si dice: «1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, lettera d), il Governo provvede a [rinnovare la tempistica delle] indagini (...): a) (...) il termine massimo per le [investigazioni è] di sei mesi prorogabili fino a un anno dalla data dell'iscrizione della [notitia criminis] nel registro generale delle notizie di reato, che non può avvenire oltre il termine di sette giorni dal ricevimento da parte del competente ufficio della procura della Repubblica; b) in caso di superamento di ognuno dei termini di cui alla lettera a), nullità del procedimento e [mancata spendibilità] di tutti gli atti (...) compiuti; c) introduzione di [idonee conseguenze giuridiche] per il ritardo nelle iscrizioni delle notizie di reato nell'apposito registro generale o per altre condotte di elusione dell'obbligo di legge di immediata iscrizione».

Al fine di impedire che il procedimento possa svolgersi, magari per anni, prima che ne sia dichiarato un vizio, è stato pensato l'art. 6 che introduce procedure incidentali di impugnazione in ordine alle invalidità in grado di inficiare la prosecuzione del processo, da svolgere in tempi brevi e secondo cadenze definite in modo preciso e tassativo. Cosicché, si mette nero su bianco quello che il Governo dovrà fare: a) al fine di impedire che il processo possa protrarsi nel tempo, prima che ne sia dichiarato un vizio, [giova introdurre] una procedura incidentale di impugnazione in ordine [a quelli] in grado di inficiare la prosecuzione del processo; b) con riferimento all'appello: 1) [l']ampliamento del diritto alla prova delle parti nel giudizio di appello, al fine di consentire un pieno controllo del giudizio di primo grado; 2) [l']inappellabilità, da parte del pubblico ministero, della sentenza di assoluzione dell'imputato; c) [in relazione] al giudizio in Cassazione: 1) [l']introduzione di un effettivo controllo di logicità del giudizio di merito; 2) un[a] rigoros[a] [valutazione] di correttezza argomentativa; 3) [una severa verifica] di natura sostanziale con riferimento agli errori nella ricostruzione del fatto, ai travisamenti, alle sviste e a tutte le errate conclusioni adottate dal giudice di merito».

L'art. 7 interviene sulla riforma dell'esecuzione penale permettendo a chi sia condannato ingiustamente di avviare il procedimento di esecuzione per rimuovere le situazioni giuridiche determinate dalla sentenza ingiusta. Da ultimo, l'art. 8 definisce le procedure per l'esercizio della delega e il successivo art. 9 dispone che dall'attuazione della legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.